// GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — VENERDI 16 SETTEMBRE — NUM. 218

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4901** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Villamassargia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Siliqua e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Villamassargia ha 102 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Villamassargia è separato dalla sezione elettorale di Siliqua ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4902** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Marcellise per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Martino Buonalbergo e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Marcellise ha 121 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Marcellise è separato dalla sezione elettorale di San Martino Buonalbergo ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Verona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4903** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Paularo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Paluzza e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Paularo ha oltre 152 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Paularo è separato dalla sezione elettorale di Paluzza ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **4914** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Carpineto della Nora per la sua separazione dalla sezione elettorale di Civitaquana e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Carpineto della Nora ha 107 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carpineto della Nora è separato dalla sezione elettorale di Civitaquana ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4911** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napolitane;

Veduto che per la Convenzione passata tra il municipio di Gravina e il Ministero della Pubblica Istruzione in data 15 ottobre 1886 è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che il suo ginnasio sia dichiarato governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'erario dello Stato la somma annua di lire diciassettemila (L. 17,000) la quale a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio;

Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-1888;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al ginnasio comunale di Gravina sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi regi così per gli effetti legali degli studi come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nella accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4917** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 13 e 24 del Regio decreto 20 giugno 1871 numero 323 (serie 2ª) e 2 e 7 del Nostro decreto 21 agosto 1881 numero 394 (serie 3ª);

Visti i Nostri decreti 1° febbraio 1880 numero 5257 (serie 2ª) e 3 luglio 1887 numero 4707 (serie 3ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La Commissione di cui agli articoli 13 e 24 del Regio decreto 20 giugno 1871 e 2 e 7 del Nostro decreto 21 agosto 1881 sarà composta dal Segretario Generale, Presidente, di due Direttori Generali, del Direttore capo della Divisione Iª e di un altro funzionario del Ministero dell'Interno che abbia grado non inferiore a quello di Direttore capo di Divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4918** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti 20 giugno 1871, nn. 323 e 324; 21 agosto 1881, n. 394; 28 gennaio 1886, n. 3654;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Ai prossimi esami che saranno dati in Roma per la promozione ai gradi di primo segretario nel Ministero dell'Interno e di consigliere di Prefettura, saranno ammessi i segretari di 1ª e 2ª classe dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, ferme, quanto alle successive promozioni, le disposizioni date cogli articoli 2 e 3 del Nostro decreto del 26 giugno 1884, n. 2475.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCLXX** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 9 agosto 1883, con cui si diede facoltà al comune di Aci Catena di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 35;

Veduta la deliberazione 15 aprile 1887: di quel Consiglio comunale, approvata il 12 successivo maggio dalla Deputazione provinciale di Catania, con la quale deliberazione si stabilì una nuova classificazione della tassa di famiglia, elevandone ancora il massimo da lire 35 a lire 40;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Aci Catena di applicare nel quinquennio 1887-91 la tassa di famiglia col massimo di lire 40, in base al reparto stabilito dalla citata deliberazione consigliare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1887.

UMBERTO.

MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCLXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 aprile 1885, con cui venne approvata la tariffa della tassa sul bestiame deliberata dal comune di Mentana.

Veduta la deliberazione 20 febbraio 1887, di quel Consiglio comunale, approvata il 21 successivo marzo dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si è stabilito di mantenere pel 1887 la detta tariffa.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Mentana di applicare nel 1887 la tassa sul bestiame, in base alla seguente tariffa:

Buoi e tori, cavalli e cavalle, muli e mule lire 4 20, vacche lire 3; giovenche e asseccaticcie lire 2; asini e asine, maiali e troie lire 1 50; vitelli e carosi una lira; vannini centesimi cinquanta; pecore, montoni, capre e caproni centesimi trentacinque; agnelli e agnelle centesimi venticinque.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCLXXIII** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 27 settembre 1885 e 13 febbraio 1887 del Consiglio comunale di Tessennano, con le quali si stabilì la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi per un quinquennio a datare dal corrente anno.

Veduta la deliberazione 15 marzo 1887 della Deputazione provinciale di Roma, che approva la detta tariffa per il tempo soprastabilito;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduti gli articoli 19 e 20 del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia romana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Tessennano di applicare nel quinquennio 1887-91 la tassa sul bestiame, in base alla seguente tariffa:

Cavalli e cavalle, lire 4 50; bufali, buoi o tori, lire 3 50; muli, lire 3; maiali e troie, lire 2 50; vacche, manze e giovenche, lire 1 30; asini, una lira; capre e caproni, centesimi quaranta; pecore, agnelli e montoni, centesimi trenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCLXXIV** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 giugno 1885 col quale venne approvata la tassa sul bestiame deliberata dal comune di Subiaco;

Veduta la deliberazione 1° marzo 1887 di quel Consiglio comunale, approvata il 25 successivo aprile dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si è stabilito di mantenere la detta tariffa per l'anno in corso e i successivi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, che si è pronunziato nel senso di limitare l'autorizzazione a un quinquennio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Subiaco di applicare nel quinquennio 1887-91 la tassa sul bestiame in base alla seguente tariffa:

Cavalli e cavalle lire 8; buoi, tori, bufali e muli lire 6; bufale, vacche, manze, giovenche, asseccaticcie e asini lire 2; maiali e troie lire 1 50; capre e caproni centesimi 60; pecore, agnelli, castrati e montoni centesimi 40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCLXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1886, col quale si diede facoltà al comune di Vallepietra di applicare, in quell'anno, gli aumenti di tassa stabiliti per alcuni capi di bestiame;

Veduta la deliberazione 27 marzo 1887 di quel Consiglio comunale, approvata il 9 maggio successivo dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si mantengono i detti aumenti anche per l'anno in corso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Vallepietra di mantenere, nel 1887, per i sotto indicati capi di bestiame, la seguente tariffa:

Per ogni capo degli animali equini lire cinque;
Per ogni capo degli ovini centesimi novanta;
E per ogni capo caprino centesimi sessanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCLXXVII** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento in data 28 novembre 1877 con cui la fu Grazia Viani istituiva suo erede universale un'Ospedale per gli infermi poveri da fondarsi nel comune di Norma (Roma);

Vista la deliberazione in data 24 settembre 1886, con la quale la Congregazione di Carità di Norma stabiliva di accettare l'eredità di cui sopra nell'interesse dell'Ospedale suddetto e di fare le pratiche necessarie per la costituzione di quest'ultimo in Ente morale;

Visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale di Roma;

Vista la domanda in data 14 febbraio 1887 con cui il presidente della suddetta Congregazione di Carità chiede la costituzione in Ente morale della Pia Opera Viani « Ospedale per i poveri, » l'autorizzazione ad accettare l'eredità che ne costituisce la dotazione e l'approvazione degli statuti organici della Opera Pia medesima e della Congregazione di Carità;

Visti gli statuti suddetti;

Viste le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte di Corpi morali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Pia Opera Viani, Ospedale per i poveri, in Norma, amministrata da quella Congregazione di Carità è costituita in Ente morale ed è autorizzata ad accettare l'eredità che ne costituisce la dotazione.

Art. 2. Sono approvati gli statuti organici della Opera Pia medesima e della Congregazione di Carità di Norma in data 21 luglio 1887 composti il primo di diciasette ed il secondo di trentaquattro articoli visti e sottoscritti per ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *C* sulla sanità pubblica;
Vista l'ordinanza 31 luglio p. p.:

Decreta:

Articolo 1.

Il divieto di esportazione dai comuni nei quali sia stata ufficialmente constatata nel corrente anno l'epidemia di colera, sarà d'ora innanzi applicato, oltre che agli stracci, agli abiti vecchi non lavati destinati al commercio ed alle carte raccolte nelle spazzature.

Articolo 2.

Le spedizioni di detti generi dai comuni incolumi dovranno da ora in poi farsi con l'accompagnamento di certificati d'origine, rilasciati dalle autorità comunali per constatarne la provenienza, la natura ed il modo d'imballaggio.

Articolo 3.

Saranno dispensate dal detto obbligo le merci per le quali i proprietari potranno provare che erano già in viaggio prima della pubblicazione della presente ordinanza.

Articolo 4.

All'infuori di quelle indicate nell'articolo precedente, le merci di detta natura trovate senza certificato d'origine saranno sequestrate in qualunque punto ne sia fatta la scoperta e sottoposte a spese dei proprietari e sotto la sorveglianza delle autorità comunali a disinfezione coll'immersione in soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille, salvo l'applicazione ai contravventori delle pene di polizia stabilite dal Codice penale.

I signori prefetti, sottoprefetti, commissari distrettuali, sindaci, le autorità ferroviarie, portuali e doganali e la forza pubblica nei limiti delle rispettive competenze cureranno l'esecuzione del presente decreto.

Roma, 15 settembre 1887.

Pel Ministro: DELLA ROCCA.

Segue Allegato **K** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848). —

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	Monastero delle Francescane sotto il titolo di S. Chiara in (1) . .	Massa Marittima	Grosseto	41 67	31 64	10 03	»		»
124	Monastero di S. Benedetto in (2) .	Caccamo	Palermo	»	83 33	»	83 33		»
125	Monastero di S. Venere in (3). .	Castelbuono	Id.	»	50 23	»	50 23		»
126	Convento dei Cappuccini in Gibilmanna di (4)	Cefalù	Id.	8 98	18 94	»	9 96		»
127	Convento di S. Domenico in (5) .	Id.	Id.	»	31 46	»	31 46		»
128	Monastero di S. Benedetto sotto il titolo di S. Catterina in (6)	Id.	Id.	»	74 69	»	74 69		»
129	Convento di S. Domenico in (7) .	Chiusa Sclafani	Id.	»	9 37	»	9 37		»
130	Convento di S. Domenico in (8) .	Ciminna	Id.	»	10 25	»	10 25		»
131	Convento di S. Domenico in (9) .	Collesano	Id.	»	84 33	»	84 33		»
132	Convento dei Cappucini in (10) .	Corleone	Id.	»	9 95	»	9 95		»
133	Monastero di San Nicolò di Bari in (11)	Giuliano	Id.	»	83 05	»	83 05	1° gennaio 1887	»
134	Monastero della Concezione sotto il titolo di S. Benedetto in (12).	Montemaggiore	Id.	»	25 84	»	25 84		»
135	Convento di S. Francesco di Paola sotto il titolo di S. Maria della Vittoria in (13)	Palermo	Id.	»	74 82	»	74 82		»
136	Monastero dell'Immacolata Concezione detto dello Sparuzzo in (14)	Id.	Id.	»	210 31	»	210 31		»
137	Convento dei Cappuccini in (15) .	Piana dei Greci	Id.	»	21 26	»	21 26		»
138	Convento del Carmine sotto il titolo di San Michele Arcangelo in (16)	Prizzi	Id.	»	180 24	»	180 24		»
139	Monastero di S. Chiara in (17) .	Sclafani	Id.	»	16 64	»	16 64		»
140	Convento di S. Francesco di Paola in (18) . . . , , ...	Termini Imerese	Id.	»	19 57	»	19 57		»
141	Monastero di S. Chiara sotto il titolo di S. Marco in (19) . . .	Id.	Id.	»	198 49	»	198 49		»
142	Convento dei Minori Osservanti sotto il titolo di S. Francesco in (20)	Vicari	Id.	»	32 42	»	42 32		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 19 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 1° maggio 1879, n. 4896 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 1 dell'allegato *C* annesso al R. decreto 31 luglio 1881, n. 385 (Serie 3ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 1 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 29 dicembre 1878, n. 4684 *bis* (Serie 2ª).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 2 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 29 dicembre 1878, n. 4684 *bis* (Serie 2ª).
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 167 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2ª).
(6) Iscrizione suppletiva - vedi n. 163 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2ª).
(7) Iscrizione suppletiva - vedi n. 3 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 24 aprile 1877, n. 3869 (Serie 2ª).
(8) Iscrizione suppletiva - vedi n. 200 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2ª).
(9) Iscrizione suppletiva - vedi n. 127 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2ª).
(10) Iscrizione suppletiva - vedi n. 3 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

(Continuazione e fine, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre, n. 217).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	58 07	58 07	»	7 67	7 67	50 40	2 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1610 35
»	»	»	»	»	»	»	»	»	970 69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	286 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	607 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1143 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	181 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	198 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1629 68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	192 28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1604 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	499 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1445 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	4064 24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	410 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3483 14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	321 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	378 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3835 82
»	»	»	»	»	»	»	»	»	626 52

(11) Iscrizione suppletiva - vedi n. 1 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2a).
(12) Iscrizione suppletiva - vedi n. 11 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2a).
(13) Iscrizione suppletiva - vedi n. 27 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2a).
(14) Iscrizione suppletiva - vedi n. 202 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2a).
(15) Iscrizione suppletiva - vedi n. 14 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020 (Serie 2a).
(16) Iscrizione suppletiva - vedi n. 66 dell'allegato *K* annesso al R decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2a).
(17) Iscrizione suppletiva - vedi n. 290 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2a).
(18) Iscrizione suppletiva - vedi n. 15 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2a).
(19) Iscrizione suppletiva - vedi n. 18 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2a).
(20) Iscrizione suppletiva - vedi n. 4 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2a).

Segue Allegato K — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	Convento di S. Benedetto in (1) .	Vicari	Palermo	»	24 55	»	24 55	1° gennaio 1887	»
144	Monastero delle Benedettine del SS. Salvatore in (2)	Noto	Siracusa	»	1 05	»	1 05		»
145	Convento dei Minori Osservanti Francescani in	Gemona	Udine	4 99	1 50	3 49	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1886. . . . . . . L.			963 86	5771 94	586 93	5372 26		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1887, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1887, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0/0 liquidate a tutto giugno 1887. L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 13 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2ª).

Roma, addì 26 giugno 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

Allegato L — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Candelari nella cattedrale di	Ancona	Ancona	»	27 93	»	27 93	1° luglio 1887	»
2	Legato Ricci Agostino in. . . .	Monsanvito	Id.	»	2 08	»	2 08		»
3	Legato Vitale Pasquale in . . .	Pietraperzia	Caltanissetta	82 76	24 83	57 93	»		»
4	Beneficio Falzone Michele in . .	Villarosa	Id.	»	70 74	»	70 74		»

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	474 43
»	»	»	»	»	»	»	»	»	20 29
»	»	»	4 50	4 50	»	0 59	0 59	3 91	»
»	9 09	34 85	2334 29	2378 23	3 06	308 13	311 19	2067 04	97126 72
»	»	»	293 46	293 46	»	38 74	38 74	254 72	2686 13
»	9 09	34 85	2627 75	2671 69	3 06	346 87	349 93	2321 76	99812 85

(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 133 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2ª).

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: A. MAGLIANI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	553 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	41 23
»	»	»	107 97	107 97	»	14 25	14 25	93 72	445 97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1402 42

Segue Allegato **L** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Legato Neri in	Bertinoro	Forlì	»	10 50	»	10 50		»
6	Cappellania 2ª Mugnaini sotto il titolo della SS. Concezione nella cattedrale di	Livorno	Livorno	»	136 93	»	136 93		»
7	Legato Cotta Carlo in.	Mortara	Pavia	»	12 22	»	12 22		»
8	Canonicato di Massa Leonidi nella cattedrale di	Bagnorea	Roma	»	49 85	»	49 85		»
9	Canonicato Grazia nella collegiata di S. Giovanni Battista in (1) .	Campagnano	Id.	»	7 87	»	7 87		»
10	Beneficio Favoriti in	Farnese	Id.	45 48	42 07	3 41	»		»
11	Cappellania della Madonna del Carmine in.	Orte	Id.	4 33	7 42	»	3 09		»
12	Legato Trombini nella collegiata di S. Stefano in	Rovigo	Rovigo	»	27 88	»	27 88		»
13	Cappellania Ciarcià Gioacchino in	Canicattì	Siracusa	»	42 08	»	42 08		»
14	Cappellania Mirabella Sebastiano in	Ferla	Id.	19 19	5 76	13 43	»	1° luglio 1887	»
15	Eredità Leggio Pietro in. . . .	Castelvetrano	Trapani	»	11 20	»	11 20		»
16	Cappellania Muraino Melchiorre in	Id.	Id.	»	9 77	»	9 77		»
17	Legato Asaro Francesco nella chiesa di S. Antonio da Padova in	Id.	Id.	»	14 45	»	14 45		»
	Corporazioni religiose.								
18	Convento di S. Francesco sotto il titolo di S. Bonaventura in (2)	Cutigliano	Firenze	9 50	2 85	6 65	»		»
19	Monastero di S. Paolo sotto la regola di S. Benedetto in (3). .	Melilli	Siracusa	7 12	2 71	4 41	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1887 . . . . L.			168 38	509 14	85 83	426 59		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 72 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 23 dicembre 1880, n. 5838 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 95 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 31 luglio 1881, n. 385 (Serie 3ª).

Roma, addì 26 giugno 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	208 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2714 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	63 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	475 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	97 94
»	»	»	16 99	16 99	»	2 24	2 24	14 75	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	61 87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	202 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	834 23
»	6 19	26 86	221 59	254 64	2 36	29 25	31 61	223 03	4 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	222 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	193 69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	286 47
»	»	»	3 27	3 27	»	0 43	0 43	2 84	»
»	»	»	36 72	36 72	»	4 85	4 85	31 87	6 55
»	6 19	26 86	386 54	419 59	2 36	51 02	53 38	366 21	7815 66

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 302 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: A. MAGLIANI.

Allegato **M** — *Prospetto riepilogativo degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.*

INDICAZIONE DEGLI ELENCHI degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza della rendita da inscriversi a favore del Fondo per il culto	Numero degli Enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla legge 15 agosto 1867	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa i possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione; e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
	rendita annua da inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0/0	TOTALE Colonne 2 + 3	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per *rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Elenco — Allegato **A** . .	1	»	1	»	»	5 16	»		»	»
2 Elenco — Allegato **B** . .	1	»	1	»	»	1 81	»		»	»
3 Elenco — Allegato **C** . .	»	1	1	»	9 51	»	9 51		»	»
4 Elenco — Allegato **D** . .	»	1	1	»	31 63	»	31 63		»	»
5 Elenco — Allegato **E** . .	2	»	2	567 46	262 45	305 01	»		»	»
6 Elenco — Allegato **F** . .	»	2	2	93 61	1229 60	»	1135 99		»	»
7 Elenco — Allegato **G** . .	1	5	6	643 24	690 19	134 95	181 90	1° luglio 1887	»	»
8 Elenco — Allegato **H** . .	2	15	17	881 94	2523 57	54 39	1691 39		1	3 42
9 Elenco — Allegato **I** . .	23	160	183	4572 02	8911 92	2937 37	7277 27		»	»
10 Elenco — Allegato **K** . .	19	126	145	966 86	5771 94	586 93	5372 26		»	»
11 Elenco — Allegato **L** . .	5	14	19	168 38	509 04	85 83	426 59		»	
Risultanze complessive degli Elenchi	54	324	378	7893 51	19942 95	4111 48	16129 54		1	3 42
Dedotto l'ammontare complessivo delle *partite a credito* (colonna 7) da quello delle *partite a debito* (colonna 8)						»	4111 48			
Residua a — *Debito del Fondo per il culto* per rendita da prelevarsi e per arretrati computati a tutto giugno 1887.						»	12018 06			
Residua a — *Credito degli investiti degli Enti morali* per rate di rendita maturate a loro favore dalla presa di possesso degli immobili a tutto il 3 settembre 1867										3 42

1. *Rendita* da prelevare a favore del Demanio con decorrenza dal 1° luglio 1887, conteggiandola con quella già inscritta a favore del
2. *Rate di rendita* dovute agli *investiti degli Enti morali* pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita
3. *Rate di rendita* maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1887 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso centottantasei e centesimi settantotto. . . . .
4. *Ritenuta* per imposta di ricchezza mobile sulle rate di rendita maturate a favore del *Fondo per il Culto* negli anni 1869 e successivi,
5. *Importo complessivo delle rate di rendita* a tutto giugno 1887 depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile lire ventunmila

Roma, addì 26 giugno 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto

— (Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 19	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE — Colonne 12 + 13 + 14 + 15	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE — Colonne 17 + 18		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
»	4 60	10 32	85 14	100 06	0 91	11 24	12 15	87 91	»
»	1 05	3 68	30 36	35 09	0 31	4 01	4 33	30 76	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	64 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	483 95
»	»	»	3645 48	3645 48	»	481 19	481 19	3164 29	515 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	22955 74
143 51	41 74	63 »	1743 65	1991 90	5 54	230 16	235 70	1756 20	5131 28
5 01	6 13	9 26	330 73	351 13	0 81	43 66	44 47	306 66	41309 10
2 57	151 89	471 90	15145 48	15771 84	41 52	1999 18	2040 70	13731 14	152358 16
»	9 09	34 85	2627 75	2671 69	3 06	346 87	349 93	2321 76	99812 85
»	6 19	26 86	386 54	419 59	2 36	51 02	53 38	366 21	7815 66
151 09	220 69	619 87	23995 13	24986 78	54 52	3167 33	3221 85	21764 93	330446 36
								21764 93	

Fondo Culto in esecuzione del R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire dodicimila diciotto e centesimi sei L. 12,018 06

gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la inscritta al Demanio in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire tre e centesimi quarantadue . . L. 3 42

Fondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire ventiquattromila nove-
. . . . L. 24,986 78 } 21,764 93

lire tremiladuecentoventuno e centesimi ottantacinque . . . . » 3,221 85

settecentosessantotto e centesimi trentacinque. . . . . L. 21,768 35

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro; A. MAGLIANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria.*

Con decreti in data dal 9 giugno al 18 agosto 1887.

Aina Angelo, tenente di 2ª classe nel corpo delle guardie di finanza, collocato a riposo per motivi di salute, con effetto dal 1° settembre 1887.

Dolce cav. Michele, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, id. id. in seguito a sua domanda id., id. id.

Picolti Vincenzo Giovanni, vicesegretario di ragioneria di 1ª classe id., id. id. id. per età avanzata, id. dal 1° agosto 1887.

Graglia cav. Tommaso, primo ragioniere di 2ª classe id., id. id. id. per comprovati motivi di salute, id. id.

Baganzani Alessandro, ufficiale d'ordine di 1ª classe id., id. id. id. id., id. id.

Mazzinghi Giulio, commissario alle visite di 2ª classe nelle dogane, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 16 agosto 1887.

Rillosi Antonio, agente di 2ª classe nell'Amminisirazione delle imposte dirette e del catasto, id. id. id per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° settembre 1887.

Fiorito comm. Francesco, intendente di finanza di 1ª classe, id. id. id. per anzianità di servizio, id. id.

Dal Monte Casoni cav. avv. Alberto, magazziniere di 1ª classe nei depositi dei sali e dei tabacchi lavorati, id. id, d'ufficio, per età avanzata, id. id.

Mossa cav. Salvatore, ispettore di 1ª classe nel corpo delle guardie di finanza, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° luglio 1887.

Rinforzi Ferdinando, reggente ragioniere capo nell'Amministrazione del lotto, in aspettativa per motivi di salute, nominato reggente sottodirettore nell'Amministrazione stessa.

Filippone Giuseppe, segretario di ragioneria di 1ª classe id., nominato reggente ragioniere capo id.

Mora Andrea, verificatore vicecapo di 1ª classe id, id. reggente verificatore capo di 2ª classe id.

Arghinenti Modesto, segretario di 1ª classe negli uffici della Corte dei conti, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a datare dal 1° agosto 1887.

Vicari Vincenzo, ufficiale d'ordine di 3ª classe id., id. id. id. id. id.

Notari Leopoldo, sottotenente nel corpo delle guardie di finanza, id. id. id. per sei mesi, id. id.

Puvelant Paolo, ricevitore del registro a Reggio-Calabria, id. id. id. id., con effetto dal giorno della sua surrogazione.

Bonetti Virgilio, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, id. id. id. per tre mesi con decorrenza dal 10 agosto 1887.

Fabbrini Raffaele, capo verificatore di 3ª clrsse id., id. id. id, per 9 mesi, id. dal 1° agosto 1887.

Filippi Carlo, id. id. id., id. id. id. per due mesi, id. dal 16 luglio 1887.

Pinciroli Giovanni, id. id. id., id. id. id. per sei mesi, id. dal 1° agosto 1887.

Giachetti Guido, ufficiale di scrittura di 2ª classe nelle Intendenze di Finanza, id. id. id. per un mese, id. dal 15 agosto 1887.

Guglieri dott. Cesare, segretario amministrativo di 2ª classe id. id. id. per motivi di famiglia e per un mese, id. dal 1° agosto 1887.

Isolabella cav. Costantino, primo segretario di 1ª classe id., nominato intendente di finanza di 2ª classe, reggente.

Gadda Iginio, vicesegretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 1ª.

Tinagli Alberto, id. id. di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato vicesegretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze.

Milani cav. dott. Faustino, caposezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 1ª.

Gabbiani cav. Carlo Luigi, segretario di 2ª classe nel Ministero delle Finanze, promosso alla 1ª classe.

Villa Giovenale, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Giordani Innocenzo, vicesegretario id di 1ª classe id., nominato segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero stesso, per merito di esame.

Martinotti dott. Vincenzo, id. id. di 2ª id., promosso alla 1ª.

Ludovichetti Ettore, id. id. di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato vicesegretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze.

Reitano cav. Carlo, segretario id di 2ª classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 1ª.

Marinucci cav. Enrico, id. id. di 3ª id, id. alla 2ª.

Marantonio dott. Carlo, vicesegretario id. di 1ª id. nominato segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero stesso per merito di esame.

Bernardoni Ernesto, id. id. di 2ª classe id., promosso alla 1ª.

Fiorenzoli cav. Ermogene, segretario di ragioneria di 2ª classe id., id. alla 1ª.

Corsi Luigi, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Parravicini Achille, archivista di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, già vicesegretario di ragioneria di 1ª nel Ministero delle Finanze, nominato segretario di ragioneria di 3ª classe nel medesimo, per esame d'idoneità.

Oberholtzer Filippo, segretario di 1ª classe negli uffici della Corte dei Conti, promosso a segretario con lire 4000 negli uffici medesimi.

De Brun Alessandro, id. di 2ª classe id., id. alla 1ª.

Esposito Michele, volontario id., nominato vicesegretario di 3ª classe presso gli uffici medesimi.

Carossini Maurizio, controllore di 2ª classe presso l'officina delle carte-valori in Torino, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per mesi sei, a datare dal 5 giugno 1887.

Cristaldi Raffaele, ricevitore del registro, già dispensato dal servizio, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso.

Il Ministero della Guerra avverte che nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le consuete rassegne di rimando semestrali pei militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, e pei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio militare.

A termini del § 289 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, i detti militari per essere ammessi a tali rassegne, devono farne domanda per mezzo del sindaco del proprio comune, al comandante del distretto militare cui appartengono. non più tardi del giorno 15 dello stesso mese di ottobre.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante la infermità per la quale i militari credono di essere divenuti inabili al servizio militare, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

Si rammenta poi che i militari suddetti ove non approfittino di tali occasioni per far risultare della loro inabilità al servizio militare, non possono in caso di chiamata sotto le armi, dispensarsi dal rispondervi, come è indicato al § 846 del regolamento sul reclutamento.

Roma, addì 29 agosto 1887.

(Si pregano gli altri giornali di riprodurre il presente avviso).

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto

Concorso per la nomina a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare.

Il Ministro della Guerra rende noto che in base al R. decreto 18 luglio 1882, numero 909 (Serie 3ª), è aperto un concorso a titoli per la nomina a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare.

Possono aspirare a tale concorso i sottotenenti veterinari di complemento, i militari che ottennero il diploma di dottore in *Zoojatria* presentemente sotto le armi, coloro che fecero domanda di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, non che quelli in congedo illimitato, sia che appartengano alla 1ª, alla 2ª od alla 3ª categoria.

Le condizioni per essere ammesso a tale concorso sono le seguenti:

1° Non aver oltrepassata l'età di anni 28 al momento del concorso;

2° Essere celibe, o se ammogliato, possedere l'annua rendita di lire 2000;

3° Essere di buona condotta;

4° Essere atto al servizio militare.

Per conseguenza coloro che intendono di concorrere alla nomina di cui si tratta dovranno far pervenire al Ministero della Guerra (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) per mezzo del comando del corpo al quale appartengono o del distretto militare nel quale sono domiciliati e non più tardi del giorno 25 settembre p v. la loro rispettiva domanda in carta da bollo da lira 1 indicante il loro casato, nome, figliazione e recapito domiciliare, se in congedo illimitato, e corredata dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita debitamente legalizzato;

b) Certificato di stato libero pei celibi, e per gli ammogliati i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di lire 2000 da vincolarsi soltanto nei modi voluti dalla legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali, due anni dopo che l'aspirante avrà ottenuta la nomina a sottotenente veterinario, ed allorchè questa sarà divenuta definitiva col conseguimento della idoneità negli esami per la promozione al grado di tenente veterinario, di cui è cenno in appresso;

c) Diploma originale (non copia autentica) di dottore in zoojatria. L'aspirante che ottenne il diploma in una Università estera dovrà comprovare di avere ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno;

d) Gli attestati comprovanti le note di merito ottenute negli esami speciali e generali del corso universitario;

e) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

f) Certificato della situazione di famiglia rilasciato dall'autorità municipale.

Oltre questi documenti, potranno unirsi alle domande i certificati particolari della pratica fatta dall'aspirante nell'esercizio della veterinaria.

Gli aspiranti presenteranno personalmente al comando del rispettivo distretto la domanda coi relativi documenti, e saranno in tale occasione sottoposti a visita medica affine di accertare la loro idoneità al militare servizio in qualità di ufficiali.

I sottotenenti di complemento ed i militari sotto le armi trasmetteranno le loro domande per mezzo del rispettivo comandante di corpo accompagnate soltanto dal foglio matricolare e dai diplomi e certificati di cui alle lettere *c) d) f)*.

A parità di titoli saranno preferiti gli aspiranti che già avessero conseguito il grado di sottotenente veterinario di complemento.

L'esito delle domande sarà notificato agli aspiranti civili per mezzo dei comandi di distretto ai quali furono presentate ed ai militari per mezzo dei rispettivi comandi di corpo

I nomi di coloro, ai quali sarà conferito il grado di sottotenente veterinario, a misura che si faranno delle vacanze, saranno iscritti colla rispettiva destinazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della guerra.

Nel termine di 20 giorni dopo tale pubblicazione, i nuovi nominati dovranno raggiungere la destinazione assegnata.

Il concorso è valido soltanto per l'anno 1888. Perciò le domande di coloro, che non avranno conseguita la nomina a sottotenente veterinario a tutto il 31 dicembre 1888, rimarranno di nessun effetto. Essi potranno però presentarsi ad un nuovo concorso, semprechè abbiano ancora i voluti requisiti.

I sottotenenti veterinari di nuova nomina che non hanno prestato alcun servizio sotto le armi, saranno riuniti per alcuni mesi presso la Scuola militare in Modena per eseguirvi un corso d'istruzioni militari e di servizio veterinaria militare per essere quindi ammessi a prestare servizio ai corpi, ai quali saranno già stati destinati.

Due anni dopo conseguita la nomina, i sottotenenti veterinari saranno sottoposti agli esami speciali per la promozione al grado di tenente veterinario.

Questi esami saranno divisi in tre distinti esperimenti: scritto, verbale e teorico-pratico, e verseranno sulle seguenti materie.

Regolamenti militari; igiene; ippotecnia; polizia sanitaria; anatomia; fisiologia e patologia; patologia generale e speciale medico-chirurgica; terapia medica e chirurgica, e materia medica; clinica medica e chirurgica; operazioni chirurgiche; servizio veterinario in campagna.

Coloro che supereranno siffatti esami verranno promossi al grado di tenente veterinario, secondo l'ordine di classificazione ottenuto nell'esame, tenuto conto della rispettiva data di nomina a sottotenente e di mano in mano che si faranno dei posti vacanti. Quelli invece che non riuscissero, potranno ritentare, dopo un altro anno, una seconda prova, fallita la quale, saranno dispensati dal servizio effettivo nel R. Esercito permanente, ed inscritti fra gli ufficiali veterinari di complemento.

Roma, addì 20 agosto 1887.

4 *Il Ministro:* BERTOLÈ-VIALE.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

È vacante nella scuola professionale di Biella la cattedra di tecnologia fisico-meccanica. Il professore ha obbligo d'insegnare gli elementi della fisica, e quelle parti della tecnologia che più direttamente si riferiscono alle arti ed alle industrie meccaniche, murarie e tessili. Il numero d'ore richiesto per le lezioni ed esercitazioni è di 18 per settimana. Lo stipendio annuo è di lire 2000, oltre lire 400 d'indennità per la direzione del laboratorio di tecnologia: però, chi non avesse ancora insegnate dette materie, può essere nominato reggente colla riduzione di lire 200 sullo stipendio annuale.

Gli aspiranti al posto accennato sono invitati a presentare i loro titoli alla segreteria della scuola professionale di Biella entro il 9 prossimo ottobre.

Roma, 13 settembre 1887.

Per il Direttore
dell' Industria, del Commercio e del Credito.
1 TRINCHERI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara inesatta la notizia secondo la quale il principe Bismark avrebbe direttamente proposto a Costantinopoli la sua mediazione nell'affare Ernroth. « Se ciò fosse, il gabinetto di Berlino non avrebbe potuto declinare la mediazione domandata dalla Porta. E' notorio che la Germania, non solo accetta la missione di un generale russo, ma è inoltre disposta a raccomandarla alle altre potenze quante volte essa formi oggetto di una proposta simultanea della Russia e della Porta.

« Ma la Porta chiedeva che la Germania, di sua propria iniziativa e senza alcuna previa comunicazione delle proposte russe e turche, sottoponesse in proprio nome alle potenze la nomina di un generale russo come reggente di Bulgaria. Se la Germania si fosse arresa ad un tale desiderio, essa avrebbe assunto in Oriente una responsabilità che non ebbe finora mai.

« La situazione generale dell'Europa non è tale da permettere alla Germania che essa aumenti i suoi doveri politici e sparpagli le sue forze.

Prendendo l'iniziativa di simile proposta, la Germania si troverebbe legata in avvenire per la realizzazione della medesima. Ora questo compito spetta alla Turchia che è sovrana della Bulgaria. Ma, finchè le cose non saranno state poste in chiaro, le altre potenze non saranno in grado di prendere posizione nella quistione.

« La missione del generale Ernroth non potrebbe avere per conseguenza di separare la Germania dall'Austria-Ungheria, poichè queste due potenze si sono riservata libertà di azione in tutte le questioni che non si trovano contemplate nella loro alleanza. La Germania eviterà di suscitare imbarazzi alla politica austro-ungarica. »

Il *Journal de Saint-Pétersbourg*, analizzando la dichiarazione della *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* a proposito della condotta della Germania nella questione bulgara, si esprime in questi termini:

« Prendiamo atto con soddisfazione di questa dichiarazione piena di franchezza, che certamente non è rivolta solo alla *Kölnische Zeitung*. Essa può servire nello stesso tempo di risposta agli attacchi di certi giornali tedeschi contro la politica della Russia ed agli attacchi di certi giornali russi contro la politica della Germania.

« Dal fatto che, sopra una questione di una capitale importanza, due potenze, la cui politica non muta tutti i giorni, si incontrano nei loro apprezzamenti, non consegue che l'una debba diffidare dell'altra, nè che questa venga rimorchiato da quella.

« Che diverrebbe della pace del mondo se questa diffidenza fosse la suprema e l'unica legge di ogni politica? »

Telegrafano da Sofia al *Times* che, essendo ormai stata pubblicata l'ordinanza in virtù della quale venne tolto lo stato d'assedio in tutta la Bulgaria, la opposizione si prepara a dare in luce dei giornali ed a prendere una chiara posizione in vista delle elezioni.

« La opposizione, dice il corrispondente, si compone di tre sezioni: dei radicali estremi, capeggiati da Radoslawoff, dei residui del partito Karaveloff e dei zankowisti.

« I seguaci di Zankoff e di Karaveloff basano il loro programma sulla asserzione che la Gran Sobraniè che elesse il principe Ferdinando era illegale, e che conseguentemente il principe fu illegalmente eletto, e che inoltre, avendo il principe preso possesso del trono senza la sanzione della Porta e senza l'approvazione delle grandi potenze, egli violò il trattato in forza del quale la Bulgaria è posta sotto la protezione dell'Europa.

« Per assicurarmi della opinione del signor Stoïloff riguardo al programma della opposizione mi recai a vederlo, ed egli mi disse che, quanto ai zankowisti, essi sono logici, poichè insistono nel loro contegno di operare secondo le istruzioni della Russia.

« Ma che, quanto al signor Karaveloff, il caso è diverso, poichè, come membro della reggenza compostasi dopo l'abdicazione del principe Ferdinando, egli controfirmò l'ordinanza colla quale furono bandite la elezione e la convocazione della gran Sobraniè. A quel tempo, sebbene stesse ordendo una partita falsa e proditoria, egli riconobbe pienamente la validità della Sobraniè e soltanto si dimise nel novembre 1886 quando, contro la sua aspettazione, vide che la Sobraniè intendeva di resistere al generale Kaulbars. Laonde il signor Karaweloff non può decentemente aderire al programma Zankoff e se egli lo facesse, la sua mala fede sarebbe così evidente, da renderlo privo di ogni forza.

« Inoltre il signor Karaweloff dovrà fra breve subire il suo processo per sospettata complicità nella caduta del principe Alessandro.

« Si rammenterà che dopo l'abdicazione del principe fu un tolle generale perchè si ponesse in istato d'accusa il signor Karaveloff che era stato suo primo ministro.

« Finchè Karaveloff fece parte della reggenza la questione fu posta in archivio ed in seguito si trovò modo fino ad ora di eluderla. Ma adesso che venne insediato un governo regolare, il gabinetto sente di non potere più a lungo trattenersi dal dare soddisfazione alla pubblica opinione e deve, anche per giustizia verso il principe Alessandro, tradurre in giudizio tutti gli autori sospetti del complotto dell'agosto.

« Conseguentemente, appena adunata la Sobraniè il ministero presenterà una domanda perchè vengano posti in istato di accusa gli ex-ministri Karaveloff, Nikiforoff, Zanoff ed altri.

« Quanto al signor Radoslawoff, il signor Stoïloff disse che, avendo questi votato per il principe Ferdinando, gli sarà difficile di suscitare considerevoli obiezioni nella questione principesca.

« In conclusione, il signor Stoïloff dichiarò che il principe ed il ministero hanno ogni maggior fiducia nel risultatato delle imminenti elezioni. »

Nella seduta della Camera dei Comuni del 12 settembre sir Villiam Harcourt ha chiesto spiegazione sugli effetti rimarcabili e deplorevoli della politica del governo in Irlanda, particolarmente per ciò che risguarda le riunioni pubbliche.

Le parole di sir Harcourt sono accolte con ripetuti applausi dai parnellisti e dai radicali.

Sir Harcourt pensa che non convenga parlare che con estrema riserva dei deplorevoli avvenimenti di Mitchelstown perchè ci è motivo di fare un'inchiesta sui fatti che hanno prodotto la morte delle vittime, e forse bisognerà portare la causa davanti al tribunale superiore. L'istoria di tutti i paesi insegna che siffatti avvenimenti sono, di solito, il risultato dell'azione incostituzionale del governo.

Importa sapere, aggiunge sir Harcourt quali sono state le istruzioni del governo alla polizia a proposito delle riunioni pubbliche e se è il commissario in capo che ha ordinato ai suoi agenti di intervenire.

L'oratore crede che gli unionisti liberali non avrebbero appoggiato la domanda di poteri eccezionali a proposito di riunioni pubbliche se essa implicava un'ingerenza nel diritto di riunione, incompatibile coi diritti costituzionali e colle libertà inglesi. L'azione del governo costituisce una violazione flagrante del diritto comune.

Sir W. Harcourt spera che il popolo irlandese persisterà nell'atteggiamento prudente che ha tenuto a Ennis. « Io denunzierò in tutta l'Inghilterra, conclude sir Harcourt, il diritto del governo di proibire le riunioni pubbliche. Il Parlamento non gli ha conferito questo diritto. »

Il signor Balfour, a nome del governo, risponde che le istruzioni date alla polizia sono le stesse che ha dato sir Harcourt quando era ministro dell'interno. Quanto al diritto di proibire le riunioni pubbliche sotto il regime del diritto comune, il ministro rammenta che i signori Forster, Harcourt e Spencer hanno in Irlanda proibito nel 1882 più di 130 riunioni sotto il regime del diritto comune.

Il signor Balfour giustifica il divieto del *meeting* di Ennis, in causa dell'agitazione che regna nel distretto, e della personalità degli oratori

che dovevano recarvisi. Cità le parole pronunciate dai signori Dillon e O'Brien per dimostrare che erano tali da turbare la pace dei distretti predisposti all'agitazione.

In quanto ai fatti di Mitchelstown, l'oratore del governo dice che la polizia si è limitata a difendere la propria vita. Il signor Balfour aggiunse che l'opposizione non impedirà al governo di persistere nella sua politica. Pure mantenendo risolutamente l'ordine, esso crede che questa politica è fatta per riconciliare gli irlandesi.

La fine del discorso di Balfour è stata frequentemente applaudita dai conservatori e interrotta dalle esclamazioni dei parnellisti.

Il signor Labouchère risponde che la narrazione ufficiale dei fatti accaduti è inesatto, che è la polizia quella che ha provocato il popolo a Mitchelstown; però ammette che essa abbia agito in seguito di un panico.

Il signor O'Hea dichiara che gli avvenimenti di Mitchelstown sono il risultato della provocazione della polizia.

Il signor H. Fischer insiste sul diritto che ha il governo di avere un *reporter* ufficiale nelle riunioni simili a quelle di Mitchelstown.

Il signor Gladstone dichiara che il divieto della riunione è stato illegale ad avviso delle più alte autorità, e che l'argomento invocato dal signor Balfour, e rivolto contro il precedente gabinetto, non ha nessun valore in quanto risguarda gli avvenimenti di Mitchelstown. L'oratore insiste su questo punto che il governo ha provocato quegli avvenimenti senza avere l'intenzione, esso ama credere, di provocare delle turbolenze, ma colla sua inettezza. Il signor Gladstone deplora che il governo si formi un'opinione su questi avvenimenti senza aver delle testimonianze sufficienti. Termina dicendo che l'opinione pubblica in Inghilterra non tollererà questa politica di soppressione.

Lord Randolph Churchill sostiene che il governo ha il diritto di interdire le riunioni che hanno per iscopo di violare la legge.

Il signor Parnell domanda il rinvio della discussione.

Il signor Smith, a nome del governo, combatte questa mozione, che viene respinta con 228 voti contro 87.

Nella stessa seduta della Camera dei comuni, il sottosegretario di Stato parlamentare per gli affari esteri, sir J. Fergusson, disse che il console d'Inghilterra a Samoa è stato invitato ad osservare una stretta neutralità.

« Abbiamo ricevuta, disse sir Fergusson, dal governo tedesco l'assicurazione che le relazioni estere, particolarmente quelle che hanno trattati con Samoa, non saranno turbate dall'azione della Germania. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 14. — Le istruzioni date dal conte di Parigi ai monarchici mostrano la superiorità del regime monarchico sul repubblicano, la cui instabilità rende sterili tutti gli sforzi per ristabilire l'ordine e le finanze ed isola la Francia in Europa.

Soggiunge che dappertutto la fazione trionfante opprime i cittadini. Nessuno confida nell'indomani. I monarchici non cercano di rovesciare il governo, perchè i governi cadono sempre pei propri errori, ma debbono prepararsi a raccoglierne l'eredità.

Bisogna rassicurare il paese sul passaggio da uno ad altro regime, che può effettuarsi legalmente col suffragio universale. Il Congresso di Versailles ha proclamato la repubblica eterna, ma un altro Congresso la può disfare. La monarchia non farà una politica retrograda. Un vero regime parlamentare coi tre poteri dello Stato sostituirà il parlamentarismo repubblicano di cui il paese è disgustato. Il re governerà col concorso delle due Camere.

La monarchia nuova saprà dare soddisfazione ai bisogni conservatori ed alla passione dell'eguaglianza. Il suo cómpito sarà di rialzare pacificamente la nostra situazione in Europa e di farci rispettare e ricercare dai vicini. Essa avrà l'autorità necessaria per trattare colle potenze, per promuovere un alleviamento simultaneo degli aggravi militari che rovinano la vecchia Europa a profitto delle altre parti del mondo.

La monarchia accorderà a tutti i culti protezione, restituirà ai comuni, in materia scolastica, l'indipendenza che una legislazione tirannica tolse ad essi. Restituirà alla Francia la libertà dell'educazione cristiana, ristabilirà così la pace religiosa e ristabilirà pure la pace sociale turbata dalle eccitazioni attuali.

Gli uomini nuovi conserveranno l'influenza legittimamente acquistata. Il mantenimento del suffragio universale per tutte le funzioni attualmente elettive ne è la garanzia.

Il re non sarà il re di un partito, ma il re di tutti ed il primo servitore della Francia.

SOFIA, 14. — Un giornale di Rustciuck, intitolato *Il Bulgaro*, avendo detto che il console di Germania era stato richiamato per condotta sconveniente, l'ambasciata germanica a Costantinopoli si diresse alla Porta per ottenere soddisfazione.

Malgrado la smentita poscia pubblicata dal giornale, la Porta spedì una Nota in proposito a Sofia.

Si dice che Mantoff, prefetto di Rustciuck, sia destituito, *Il Bulgaro* sospeso e l'editore processato.

LONDRA, 15. — Il *Times* ha da Costantinopoli:

« La Porta avrebbe diretto una nuova comunicazione alla Germania circa vivissime istanze della Russia per un'occupazione turca della Rumelia »

HONG-KONG, 15 — È giunto il R. avviso *Rapido*.

A bordo tutti bene.

COSTANTINOPOLI, 14. — Alle provenienze del litorale fra Civitavecchia e la frontiera francese e da quello fra Ancona e la frontiera austriaca è imposta una quarantena di cinque giorni.

TARIFA, 14. — È passato per lo stretto di Gibilterra, diretto a San Vincenzo, il piroscafo *Gio. Battista Lavarello*, della Società fratelli Lavarello fu Gio. Battista.

A bordo tutti bene.

ADEN, 14. — Il piroscafo *Singapore*, della Navigazione generale italiana, proseguiva ieri da questo porto per Bombay.

CONEGLIANO, 15. — L'Esposizione regionale di uve da tavola e la Mostra circondariale di frutta in genere presso la scuola di viticoltura ed enologia supereranno l'aspettativa. Oltre tremila campioni sono già collocati.

Domani inaugurazione.

Le due esposizioni resteranno aperte fino al 25 corrente.

NAPOLI, 15. — Il piroscafo *Scrivia* è partito per Massaua con 300 operai, 50 soldati, l'ingegnere Olivieri, monsignore Touvier, e con materiale ferroviario, munizioni e vettovaglie.

PARIGI, 15. — L'*Agenzia Havas* ha da Costantinopoli:

« Si assicura che la Germania abbia domandato spiegazioni alla Porta, come alta sovrana della Bulgaria, in occasione dell'incidente del viceconsole tedesco di Rustsciuk.

« Essa avrebbe pure domandato alla Porta l'autorizzazione di far passare dagli Stretti tre navi corazzate che andrebbero a Varna per la difesa eventuale dei sudditi tedeschi.

BERLINO, 15. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che il conte Herbert di Bismarck, giunto a Friedrichsruhe, prenderà fra poco la direzione degli affari esteri.

MONACO DI BAVIERA, 15. — La Camera elesse a presidente Low ed a vicepresidente Alvers (liberale).

NOTIZIE VARIE

Museo archeologico nazionale. — Il *Giornale dei Lavori Pubblici* annuncia:

« Sappiamo che il Ministero della Pubblica Istruzione ha trasmesso a quello dei Lavori Pubblici, per l'esame in linea tecnica, il progetto per la costruzione del Museo archeologico nazionale di Roma, che

dovrà sorgere nella località dell'Orto Botanico sulla via di San Gregorio alla Valle del Celio, redatto dall'ingegnere architetto signor Costantino Sneider.

« L'edificio, secondo il progetto presentato, occupa uno spazio di m.q. 12,336 23, e comprende le seguenti parti: un porticato esterno, che forma il prospetto principale; un vestibolo, lateralmente al quale trovasi l'ufficio, l'abitazione del portiere, il buffet, gli ingressi alle sale di esposizione ed al cortile centrale; un'area centrale circondata da portic.to; le sale e le gallerie per l'esposizione degli oggetti, disposte parte alla destra e sinistra del vestibolo, lungo la fronte principale dell'edificio, ed il restante attorno al quadriportico centrale; due aree semicircolari poste ai lati dell' edeficio, e racchiuse nella parte curvilinea da gallerie.

« La spesa complessiva per tale costruzione è calcolata in lire 1,992,810. »

Le squadre italiana ed inglese a Venezia. — Leggesi nella *Venezia* del 13 corrente:

« Ad onta della imminente partenza della squadra inglese, S. A. R. il duca di Edimburgo, comandante ammiraglio la squadra stessa, si compiacque accettare l'invito fattogli dalla squadra italiana di assistere ad una piccola festa di famiglia marinara, offertagli dall'ammiraglio Bertelli della squadra italiana — mancando a questi il tempo per festeggiare con maggiore solennità la presenza delle forze britanniche nelle acque di Venezia.

« Addobbata improvvisamente per la circostanza la corazzata Ancona (rappresentante la nave ammiraglia) la festa riescì e si svolse in mezzo alla più completa cordialità.

« Giunto il momento dei *toas'*, l'ammiraglio Bertelli brindò « alla Marina di S. M. la regina d'Inghilterra », il cui elevato capo e rappresentante avea voluto onorarlo sulla sua nave.

« S. A. con squisito tatto politico volle a sua volta brindare « alla prosperità della nostra Dinastia, alla grandezza d'Italia ed alla gloria della sua marina. »

« Si espresse con molta disinvoltura di eloquio, con quella sobrietà di parola ch'è dote del popolo britannico, e con commozione che rivelava la delicatezza squisita del suo animo.

« Dopo di lui prese la parola il ff. di sindaco di Venezia, assessore comm. Tiepolo, dando a nome della sua città nativa un saluto all'Inghilterra, ricordando i vincoli di affetto e di simpatia che legano le due nazioni, ed augurando all'Italia che l'avvenire le trovi sempre unite per difendere gli interessi della civiltà.

« La partenza della squadra inglese essendo stabilita per le 6 pom., il luncheon incominciato al tocco, dovè aver fine alle 4 pomeridiane.

« Assistevano tutti i comandanti della squadra inglese, tranne quelli che esigenze di servizio avevano trattenuti a bordo.

« Come tratto caratteristico di S. A. il duca d' Edimburgo, tratto che rivela il di lui cuore gentile, avvertimmo che S. A., tornato a bordo del suo *Avviso*, ed informato della recente sventura toccata alla famiglia dell'ammiraglio Acton, inviò immediatamente un suo ufficiale di servizio al contr' ammiraglio comandante della II divisione della squadra italiana, Emerich Acton, per esprimergli i sensi del suo più vivo rammarico. »

Il tempio di Apollo a Thaso. — Il signor Teodoro Bent ha scoperto nell'isola di Thaso, nel mare Egeo, gli avanzi di un antico tempio greco dedicato ad Apollo. Questo tempio è fornito di cinque gradini e conteneva anticamente la statua di quel dio, del quale Bent trovò anche il torso che dal collo al ginocchio misura quattro piedi e mezzo.

Inoltre rinvenne parecchie iscrizioni su tavole votive, in cui i nocchieri ringraziano Apollo e gli altri numi per viaggi felicemente compiuti.

BIBLIOGRAFIA

Dott. Giovanni Targioni Tozzetti. — *Sul Ranaldo Ardito*, Livorno, Giusti, 1887. *Fantasie Liriche*, Livorno, Giusti, 1887.

I giornali letterari se non ad altro, poichè son visti di mal occhio, servono almeno per le prime armi dei giovani volonterosi che innanzi di affrontare il severo giudizio del pubblico e della critica con un volume, amano farsi conoscere a poco a poco presentando timidamente al lettore e al critico ora una poesia, ora una novella, ora uno studio letterario; se questi saggi incontrano favore, il giovane prende animo e lavora, e quando egli si decide a pubblicare il frutto dei suoi studi il suo nome non è più quello d'un autore novellino, e i lettori si avvicinano al suo libro per coltivare un'amichevole relazione già incominciata sotto buoni auspici. Giovanni Targioni Tozzetti fino a poco fa era ancora alle sue prime armi e nei fogli letterari più noti andava pubblicando poesie originali che piacquero assai per l'eleganza della forma, e traduzioni fedeli e nitide, dallo Schiller, dall'Hugo, dal Coppée ecc., alcune delle quali il chiarissimo Marco Antonio Canini accolse nel suo *Libro dell'Amore*; le varie scenette popolari finamente osservate; *In Ciociaria* che il Targioni pubblica da qualche tempo a questa parte incontrarono assai il gusto del prof. Pitrè tanto competente in materia dialettale. Col *Ranaldo Ardito* che ho sott'occhio il Targioni ha voluto dimostrare, raccogliendo sottili argomenti, che le ottave conosciute sotto questo titolo sono di Lodovico Ariosto, e il volumetto mostra dovunque serietà ed amore a questo genere di studi.

Le *Fantasie Liriche* delle quali Giosuè Carducci ha accettato la dedica, sono una prima raccolta dei versi del Targioni. Alcuni di essi sono già stati letti come ho detto, altri sono inediti. I soggetti che ispirano il Targioni sono gli stessi che hanno ispirato e che ispireranno tutti i giovani poeti. L'amore per la donna, l'ammirazione per la natura, e l'affetto per la patria: quello è cantato vivacemente nei sonetti: *Nel piano Ferrarese* snelli e fluidi, quella è questo in varie altre poesie come: *Su la spiaggia, Lungo il Sacco* e via dicendo. *Il canto dello spaccapietre* piace tanto per l'efficia della rappresentazione, come per la forma elegante del *distico* metro barbaro nel quale il Targioni riesce eccellente. I due volumetti mostrano dunque che tanto come critico letterario quanto come poeta il Targioni può, continuando a studiare, farsi bene accetto al pubblico.

P. G. N. 66226

S. P. Q. R.

La nuova legge 14 luglio 1887, n. 4702 (Serie 3ª), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese, reca, tra le altre disposizioni relative alle leggi sul registro e bollo, anche la seguente:

« Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate prima « della pubblicazione della presente legge, per contravvenzione alla « legge sulle volture, purchè entro sei mesi dalla pubblicazione della « legge medesima sieno presentate le volture pagando le relative « tasse. »

« S'invitano per tanto quei possessori di terreni o di fabbricati, i quali non hanno ancora intestato in proprio nome sul catasto i rispettivi beni immobili, e intendono approfittare del beneficio accordato dalla legge, a voler presentare la domanda di voltura alla competente Agenzia delle imposte non più tardi del 17 gennaio 1888.

La domanda di voltura deve essere redatta e documentata nei modi prescritti dal regolamento legislativo 24 dicembre 1870, n. 6151. In ispecie, occorre che sieno esibiti in originale, copia od estratto, gli atti traslativi o, secondo i casi, i certificati di denuncia di successione; salvo che si tratti di possesso anteriore alla legge 11 agosto 1887, alleg. *G*, nel quale unico caso, e in difetto di altri titoli legali, può bastare l'atto di notorietà eretto davanti il sindaco nei sensi della legge 30 giugno 1872, n. 878.

Ai possessori che ottemperino all'obbligo della voltura mediante regolare domanda fatta nel detto termine di sei mesi, rimane condonata la multa di mora in cui siano incorsi prima della pubblicazione della legge 14 luglio 1887, ossia prima del 16 detto mese.

Dopo il 17 gennaio 1888, non potranno più in nessun caso avere effetto le volture omesse, senza il pagamento delle pene pecuniarie in conformità alla tariffa annessa alla legge 11 agosto 1870 e modificata colla successiva del 30 giugno 1872.

Dal Campidoglio, il 13 settembre 1887.

Il Sindaco: L. TORLONIA.

P. G. N. 66231

S. P. Q. R.

Tassa sui cani.

Il Sindaco di Roma,

Vista la notificazione del 10 maggio 1878, n. 29979, colla quale fu pubblicato il nuovo regolamento per la tassa sui cani e per la detenzione dei medesimi;

Vista la deliberazione presa di urgenza dalla Giunta municipale a senso e per gli effetti dell'art. 94 della legge comunale nella seduta del 2 settembre corrente,

Rende noto

1. Che il primo ruolo suppletivo dei contribuenti della tassa sui cani per l'anno 1887, compilato a senso dell'art. 11 del regolamento, in base alle iscrizioni di ufficio eseguite a tutto il 30 giugno p. p, trovasi ostensibile presso l'Ufficio III — Sezione Tasse — in Campidoglio, per lo spazio di giorni otto a datare da oggi, a chiunque vi abbia interesse;

2. Che gl'inscritti sono da questo giorno legalmente costituiti debitori della somma ad ognuno di essi addebitata, ed è loro obbligo di pagarla all'Esattoria comunale posta in piazza Branca (palazzo Santacroce) alla scadenza

del 10 ottobre 1887.

3. Che contro gli errori che fossero incorsi nel ruolo i contribuenti possono reclamare alla Giunta municipale entro il termine di trenta giorni da oggi;

4. Che scaduto il detto termine, i reclami non saranno più accettati.

5. Che il reclamo in niun caso sospende l'obbligo di pagare la tassa alla scadenza stabilita.

Si avvertono infine i contribuenti che per ogni lira di tassa scaduta e non pagata alla relativa scadenza, s'incorre di pieno diritto nella multa di centesimi quattro.

Roma, dal Campidoglio, il 14 settembre 1887.

Il Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 15 settembre 1887.

Depressione Scozia (756). Alte pressioni Finlandia (776). Italia barometro montato dovunque, livellato a 763.

Ieri temporali con pioggie bacino del Po, qualche rara pioggia altrove.

Stamane nuvoloso sereno, predominio venti debolissimi quarto quadrante.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti debolissimi vari con predominio primo quadrante al nord. Cielo generalmente sereno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 15 SETTEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 763,7

Termometro centigrado . { Massimo = 27,9 / Minimo = 16,0 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 55 / Assoluta = 11,50 }

Vento dominante: di Ponente.
Stato del cielo: poche nubi.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 15 settembre.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	21,9	13,5
Domodossola	coperto	—	22,4	13,3
Milano	coperto	—	22,3	15,5
Verona	1/2 coperto	—	25,6	15,6
Venezia	sereno	calmo	23,8	14,8
Torino	3/4 coperto	—	23,2	15,7
Alessandria	sereno	—	24,6	14,9
Parma	1/4 coperto	—	25,9	14,8
Modena	1/4 coperto	—	27,9	16,3
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	24,7	19,0
Forlì	1/4 coperto	—	27,0	17,4
Pesaro	sereno	calmo	27,9	13,6
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	25,9	15,4
Firenze	3/4 coperto	—	25,0	13,9
Urbino	1/4 coperto	—	24,4	15,2
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	24,8	19,4
Livorno	coperto	calmo	24,8	18,0
Perugia	sereno	—	24,7	14,7
Camerino	sereno	—	22,9	17,4
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	29,0	19,1
Chieti	sereno	—	23,5	14,2
Aquila	sereno	—	24,0	11,1
Roma	sereno	—	27,5	16,0
Agnone	sereno	—	23,6	13,9
Foggia	1/4 coperto	—	30,1	18,8
Bari	1/2 coperto	calmo	25,8	17,5
Napoli	sereno	calmo	24,9	18,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	20,9	12,6
Lecce	1/4 coperto	—	28,8	19,7
Cosenza	1/4 coperto	—	25,6	17,4
Cagliari	1/2 coperto	calmo	30,0	18,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3/4 coperto	mosso	26,3	21,8
Palermo	sereno	legg. mosso	33,0	16,6
Catania	sereno	calmo	28,6	21,0
Caltanissetta	sereno	—	26,4	14,8
Porto Empedocle	sereno	calmo	28,2	14,8
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29,5	20,5

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 15 settembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 »	99 »	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	485 »	485 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	484 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2160 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1299 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	890 »
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	575 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	282 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1020 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	594 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	2000 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2215 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	520 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	250	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	378 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	—	»	»	348 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	316 1/2
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	505 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	316 1/2
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 77 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
4 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 32
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . } 29 Agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Il Vicepresidente B. TANLONGO.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 99 10, 99 12 1/2, fine corr.
Az. Ferrovie Mediterranee 625, 625 1/2, 626, 627, fine corr.
Az. Banca Generale 707 1/2, 708, 708 3/4, 710, 710 1/2, 711, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 770, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1256, 1258, 1258 1/2, fine corr.
Az. Soc. Generale per l'Illuminazione 113, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 309 1/2, 309, 307, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 14 settembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 893.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 724.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 895.

V. TROCCHI, *presidente*.

(2ª *pubblicazione*)

Ospedale Maggiore Santa Croce in Mondovì-Piazza

Avviso d'asta per affittamento di stabili. Addì ventisette settembre corrente anno, alle ore 10 ant. in Mondovì, sezione di Piazza, palazzo dell'Ospedale si esporrà all'asta pubblica, col mezzo dell'estinzione della candela vergine, l'affittamento per anni nove, a partire dall'11 novembre 1888, delle seguente sei cascine componenti la tenuta detta il Consovero, posseduta dal predetti, Ospedale sul territorio di Morozzo, Montanera e S. Albano-Stura, della misura complessiva di ettari 236 circa, pari a giornate 622 circa, cioè:

Cascina S. Camillo	di ett.	39,56,31	sul prezzo annuo	di L.	3300 —
» S. Bruno	»	39,81,7	»	»	3000 —
» S. Antonio	»	40,4.74	»	»	3000 —
» S. Ugo	»	38,84.96	»	»	3200 —
» S. Anselmo	»	38,44.79	»	»	3000 —
» S. Guglielmo	»	36,26.07	»	»	2500 —
				Totale	L. 18000 —

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare a mani del sottoscritto la somma di lire quattrocento per ciascuna delle cascine cui intendono far partito.

L'aumento del ventesimo è ammesso fino al mezzodì del 12 ottobre 1887.

Il deliberatario dovrà guarentire il fitto di tre semestri con ipoteca su stabili o su certificati di rendita sul Debito Pubblico Italiano.

Le altre condizioni sono visibili presso il sottoscritto in ciascun giorno e nelle solite ore d'ufficio.

Mondovì 6 settembre 1887.

1127 Il Segretario: A. CARLO ROVERE.

Regia Prefettura di Pisa

Avviso d'Asta.

Per l'appalto della somministrazione in natura dei Commestibili e Combustibili per la Casa di Custodia di S. Silvestro in Pisa.

In seguito alla deserzione dell'asta che si tenne la mattina del 10 settembre andante, avrà luogo in questa Prefettura nel giorno di mercoledì 5 ottobre p. v. alle ore 10 ant. un secondo esperimento d'asta per l'appalto, in lotti separati, della somministrazione in natura dei Commestibili e Combustibili necessari pel mantenimento delle guardie e dei detenuti, non che per gli altri bisogni di servizio nella Casa di Custodia di S. Silvestro in Pisa per il tempo dal primo gennaio 1888 a tutto giugno 1891.

Gli incanti saranno tenuti, separatamente per ogni lotto, alla presenza del sig. Prefetto o di un suo delegato, col metodo delle candele, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali ed alle altre desunte per ciascun lotto dal quadro inserito nel presente avviso, qualunque sia il numero degli accorrenti all'asta.

CONDIZIONI GENERALI

1. L'appalto sarà regolato dal capitolato d'oneri generali e speciali del 15 luglio 1882 visibile nella Segreteria di questa Prefettura tutti i giorni durante le ore d'uffizio, e dalle prescrizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'asta sarà aperta sulla base del prezzo determinato presuntivamente per ogni lotto dal quadro suddetto e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

3. Prima dell'apertura degli incanti gli accorrenti, per esservi ammessi, dovranno:

a) giustificare, con certificati, la loro idoneità e responsabilità;

b) esibire la quietanza di Tesoreria del deposito fatto in contanti od in biglietti aventi corso legale di una somma equivalente al 3 per cento dello importare del lotto, o dai lotti ai quali vogliono concorrere; e ciò a titolo di cauzione provvisoria, che sarà restituita ai concorrenti non rimasti aggiudicatari, ed agli aggiudicatari quando abbiano prestata la cauzione definitiva.

4. La cauzione definitiva verrà data in somma corrispondente al 5 per cento dello ammontare della rispettiva impresa mediante vincolo di cartelle nominative del Debito pubblico dello Stato; o col deposito di titoli al portatore dello stesso debito valutati al corso di borsa, oppure del corrispondente capitale nella cassa dei Depositi e Prestiti.

5. I generi da somministrarsi dovranno essere trasportati e consegnati a tutte spese dell'appaltatore nel tempo, nel luogo e nel quantitativo che gli saranno di volta in volta significati dalla Direzione dello stabilimento.

6. In fine di ogni mese l'impresario presenterà alla Direzione una specifica dei generi che avrà forniti durante il medesimo, unendovi le richieste ed i buoni ad ogni volta rilasciatigli; ed ove sia riconosciuta esatta, ne riceverà l'importare sulla base dei relativi prezzi del contratto, e mediante regolare quietanza.

7. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di giovedì 20 ottobre p. v. a 12 ore meridiane.

8. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima, presentarsi a stipulare il relativo contratto e prestare la voluta cauzione definitiva: mancandovi incorrerà nella perdita del deposito provvisorio di che al n. 3, il quale cederà *ispo jure* a beneficio dell'Amministrazione.

9. Le spese tutte di pubblicazione, contratto, copie, registro bollo, diritti di Segreteria e qualunque altra relativa all'appalto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

10. Il contratto resta subordinato alla prescritta superiore approvazione.

QUADRO

Lotti	GENERI	QUANTITA' di ogni genere da provvedersi durante l'appalto	PREZZI D'ASTA per ogni genere	Ammontare della fornitura		OSSERVAZIONI
				per ogni genere	per ogni lotto	
1	Pane bianco . . . . . . Kil.	15,600	0,39	6,084 »	34,884 »	
	Pane pei detenuti sani . »	96,000	0,30	28,800 »		
2	Carne di bue e manzo . »	13,200	1,30	17,160 »	17,160 »	
3	Vino . . . . Ett	280	35,00	9,800 »	10,496 »	
	Aceto . . . . »	24	29,00	696 »		
4	Riso. . . . . Kil	12,300	0,48	5,904 »	8,904 »	
	Fagiuoli e legumi secchi »	7,500	0,40	3,000 »		
5	Paste di 1ª qualità . . . »	4,000	0,60	2,400 »	8,280 »	
	Paste di 2ª qualità . . . »	8 000	0,42	13,360 »		
	Farina di granoturco . . »	9,000	0,28	2,520 »		
6	Patate. . . . . »	7,800	0,20	1,560 »	3,000 »	
	Erbaggi . . . . »	9,000	0,16	1,440 »		
7	Olio d'olivo p. condimento »	2,400	1,45	3,480 »	3,805 »	
	Olio d'olivo p. illuminazione	250	1,30	325 »		
8	Burro . . . . »	50	2.70	135 »	5,330 »	
	Cacio . . . . »	1,200	2,10	2,520 »		
	Uova. . . . . Dozz.	1.000	0,80	800 »		
	Latte di vaccina. . . . Litri	7,500	0,25	1,875 »		
9	Carbone minerale . . . Mir.	4,000	0,47	1,880 »	1,800 »	

Pisa, lì 14 settembre 1887.

1240 Il Segretario Delegato: LUZZI.

BANCA FASANESE

Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato con sede
IN FASANO (PUGLIE)

I socii della Banca Fasanese, ai termini dell'art. 154 del vigente Codice di Commercio, sono convocati in assemblea generale straordinaria il dì 1° ottobre entrante alle ore 9 ant. nella sala del consiglio municipale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Aperture di agenzie.

Fasano 13 settembre 1887.

Pel Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente
1231 GIUSEPPE GUARINI fu Samuele

N. B. In caso di seconda convocazione questa avrà luogo il dì 8 detto mese di ottobre, ora e locale medesimi

Società Anonima Agrumana di Navigazione DI PALERMO

Gli azionisti della predetta società sono convocati in assemblea generale pel giorno 25 settembre corrente anno ed in seconda convocazione il giorno 2 ottobre p. v. nel locale della società sito in Palermo palazzo Puglisi via Macqueda n. 200 alle ore 10 antim. col seguente

Ordine del giorno:

Presentazione del Conto definitivo.

Nomina dei liquidatori.

1215

Direzione Territoriale di Commissariato Militare del X Corpo d'Armata — Napoli

Avviso d'Asta (N. 32).

Si notifica che, per la provvista delle derrate occorrenti ai Presidi d'Africa, nel giorno 22 settembre corrente mese ad un'ora pomeridiana (Tempo medio di Roma), si procederà, presso la Direzione suddetta, sito largo della Croce alla Solitaria, N. 4 primo piano, (a' termini del Regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 N. 3074 per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato), avanti il Sig. Direttore, **AD UN UNICO E DEFINITIVO INCANTO** seduta stante per l'appalto delle sottonotate provviste da introdursi in Napoli nei magazzini dell'amministrazione militare che verranno all'uopo designati da questa Direzione.

N. d'ordine	DERRATE	Unità di misura	QUANTITA'	PREZZO per unità di misura	Numero dei lotti	SOMMA per cauzione per ogni lotto	RATE di consegna	ANNOTAZIONI
1	Vino	Ettolit.	5000	L. 60,00	1	L. 45000 00	5	Le consegne dovranno farsi nel termine complessivo di giorni SESSANTA a decorrere dal 1° ottobre prossimo in cinque ratè uguali in modo che ogni dodici giorni abbia luogo la consegna del quantitativo corrispondente ad un quinto della fornitura.
2	Anice	»	600	» 120,00	1	» 10800,00	5	
3	Olio da mangiare	Quint.	400	» 200,00	1	» 12000,00	5	
4	Pasta di Napoli	»	1000	» 50,00	1	» 7500,00	5	
5	Pasta di Genova	»	1000	» 50,00	1	» 7500,00	5	
6	Riso nazionale	»	2000	» 50,00	1	» 15000,00	5	
7	Formaggio pecorino romano	»	300	» 200,00	1	» 9000,00	5	
8	Lardo	»	200	» 180,00	1	» 5400,00	5	
9	Avena	»	8000	» 20,00	1	» 24000,00	5	
10	Orzo	»	4000	» 20,00	1	» 12000,00	5	

I capitoli generali e speciali d'oneri nonchè gli articoli addizionali che regolano la provvista anzidetta sono visibili presso tutte le Direzioni Territoriali di Commissariato Militare, Sezioni staccate ed uffici locali, nonchè presso i Panifici militari di Napoli, Caserta, Capua, Gaeta e Salerno.

Le derrate dovranno essere di prima qualità ed avere tutti i requisiti specificati al § 6 dei Capitoli speciali d'oneri (Ediz. giugno 1886) nonchè dei Capitoli addizionali (Ediz. 5 settembre 1887). Relativamente alle provviste della pasta e del riso esse dovranno corrispondere ai campioni stabiliti dal Ministero della Guerra ed esistenti presso questa Direzione.

Le offerte dovranno essere sotto pena di nullità, distinte per ciascuno dei sovraindicati generi da provvedersi, distinguendo eziandio per la pasta se di Genova o di Napoli: tali distinzioni dovranno essere indicate anche sulle buste contenenti le offerte.

Il deliberamento seguirà in questo unico e definitivo incanto giusta gli articoli 87 (comma *A*) e 90 del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, distintamente e progressivamente per ognuna delle provviste in appalto, a favore di colui che nel proprio partito avrà offerto un prezzo inferiore o almeno uguale a quello stabilito nello specchio di sopra tracciato.

Per concorrere all'Asta sarà necessaria la dichiarazione di una R' Prefettura, che attesti essere il concorrente produttore o commerciante nel genere che vorrebbe provvedere. Le circostanze predette con designazione di tempo e di luogo devono essere comprovate mediante attestati dalla R' Prefettura della Provincia, di data non anteriore ai sei mesi e da presentarsi a questa Direzione di Commissariato Militare prima dell'Incanto.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto in una delle Tesorerie provinciali delle città nelle quali hanno sede Direzioni, Sezioni staccate o uffici locali di Commissariato militare, ma saranno ritenuti validi anche quelli che fossero stati fatti in qualsiasi Tesoreria provinciale del Regno. Detto deposito dovrà essere in contante, o in titoli di rendita del Debito pubblico italiano al portatore secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte ma bensì presentate separatamente.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere scritti su carta filigranata con bollo ordinario da L. 1, firmati e in pieghi chiusi con sigilli a ceralacca; diversamente saranno respinti.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'Autorità presiedente l'asta.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento anche se si presentasse un solo offerente.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'appalto di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni, sezioni staccate ed uffici locali di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale o in copia autentica del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate nel modo suindicato al seggio d'asta siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna Autorità militare dovranno altresì designare una località sede di un'Autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Giusta il § 10 dei capitoli speciali d'oneri, le derrate di cui sopra perchè destinate ad essere spedite in Africa, saranno introdotte nei magazzini delle Sussistenze Militari di Napoli con esenzione del pagamento del dazio consumo locale.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè carta bollata, diritti di Segreteria, stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel foglio periodico degli annunzi legali della provincia ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Napoli, 10 settembre 1887.

Per detta Direzione

1200 *Il Capitano Commissario:* TREANNI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

AVVISO DI SUBASTA

Nello incanto che doveva aver luogo nel dì 9 settembre, giusta il manifesto del 22 di agosto per lo appalto a ribasso dei lavori di manutenzione della strada da Torre Annunziata a Valle, non si presentò che un solo concorrente, e però l'incanto rimase deserto.

Or dovendosi procedere ad un secondo esperimento d'incanti per lo appalto della detta manutenzione stradale;

Si fa noto

Che al secondo esperimento d'incanto a ribasso per l'appalto della manutenzione della strada da Torre Annunziata a Valle sul progettato annuo estaglio di L. 13336, si procederà nel giorno 29 dello andante mese di settembre, all'una pomeridiana nella sede della deputazione provinciale di Napoli, palazzo della Provincia in piazza Plebiscito.

S'intendono ripetute per questo secondo esperimento tutte le condizioni e le indicazioni contenute nel manifesto del 22 di agosto.

Inoltre si dichiara che si procederà al deliberamento anche con l'intervento di un solo concorrente; ed avvenendo l'aggiudicazione, ne sarà fatta analoga pubblicazione, indicandosi contemporaneamente il termine utile, entro il quale potrà presentarsi la offerta col ventesimo 5 per % di maggiore ribasso sul prezzo del deliberamento. E riserbata l'approvazione della deputazione provinciale al deliberamento definitivo tanto nel merito, quanto nella forma, oltre gli altri adempimenti di rito.

Napoli 12 settembre 1887.

1229 Il direttore degli uffizi provinciali: F. SERRA CARACCIOLO.

Banca Provinciale Nissena

Sede in Caltanissetta

Capitale nominale L. 250,000 — *Capitale versato* L. 247,450
Valore nominale dell'azione L. 50

Avviso.

Col giorno 18 settembre avrà luogo, in seconda convocazione l'assemblea generale degli azionisti della Banca Provinciale Nissena, per trattare gli oggetti seguenti:

Ordine del giorno:

1. Sulla nomina di sei membri della Giunta d'amministrazione.
2. Sulla nomina di un censore.
3. Sulla nomina del Direttore.
4. Riforma dello Statuto.
5. Sul dividendo 1° semestre 1887.
6. Sulla relazione sommaria della Giunta d'amministrazione per le operazioni eseguite nel 1° semestre 1887.

A termine dell'art. 35 dello Statuto hanno diritto d'intervenire all'assemblea generale degli azionisti tutti i soci possedessero venti azioni nominali. Potrà farvi parte quel socio che, possedendo azioni al portatore da raggiungere il numero venti, ove non ne abbia nominali, ne facesse deposito nelle casse della Banca tre giorni prima della riunione.

1245 Il Direttore: BARONE BARTOCCELLI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN SALERNO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite in calce indicate:

Il conferimento avrà luogo a norma del regolamento approvato con Real decreto 14 luglio 1887 n. 4809.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Num. d'ord.	Comune ove è situata la rivendita	Borgata o frazione	N. ordinale della rivendita	Magazzino o spaccio cui la rivendita è affilata	Reddito presuntivo della rivendita
1	Campagna	»	1	Eboli	733 14
2	Agropoli	»	1	Rutino	653 98
3	Salerno	»	27	Salerno	511 60
4	Laureana Cilento	»	1	Rutino	362 25
5	Scafati	Pompei	9	Castell. di Stabia	358 89
6	Fisciano	Lancusi	8	Salerno	351 35
7	Nocera Inferiore	Casolla	17	Nocera Inferiore	330 »
8	Corleto Monforte	»	1	Salerno	320 95
9	Torchiara	S. Antonio	3	Rutino	309 76
10	Torreorsaio	»	1	Sala Consilina	290 20
11	Vietri Sul Mare	Molina	8	Salerno	200 »
12	Castelnuovo Cilento	»	1	Vallo Lucania	185 75
13	Castel S. Giorgio	S. M. a Favore	3	Nocera Inferiore	156 22
14	Mercato S. Severino	Ciorani	8	Salerno	154 46
15	Sanza	»	1	Sala Consilina	148 26
16	Laureana Cilento	Matonti	3	Rutino	147 05
17	Lustra	Rocca Cilento	2	Rutino	128 58
18	Camerota	Lentiscosa	3	Pisciotta	121 86
19	Centola	Poliuuro	3	Pisciotta	116 »
20	Casaletto Spartano	Battaglia	2	Lagonegro	108 02
21	Montano Antilia	Massicelle	2	Vallo Lucania	96 »
22	Fisciano	Villa	5	Salerno	93 85
23	Pollica	Galdo	6	Vallo Lucania	87 »
24	Sarno	»	13	Nocera Inferiore	80 »
25	Scala	Pontone	2	Salerno	69 79
26	Laurino	»	2	Vallo Lucania	62 66
27	Stio	Gorga	2	Vallo Lucania	32 72

Salerno, 11 settembre 1887.

1220 L'INTENDENTE.

Regia Prefettura di Roma

AVVISO *di provvisoria aggiudicazione*

Nello esperimento d'asta che ebbe luogo stamane presso questa Prefettura, per l'appalto relativo alla somministrazione dei viveri e dei combustibili occorrenti alla Casa Penale di Regina Cœli, dal 1° Gennaio 1888 al 30 Giugno 1891, si ottennero i ribassi risultanti dal seguente quadro:

LOTTI	GENERI	Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura		Ribasso percentuale ottenuto per ogni lotto
				per ogni genere	per ogni lotto	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pane bianco . . . . . . Kil.	52000	0,40	20800	87100	1,00
	Pane dei detenuti sani . »	221000	0,30	66300		
2	Trippa. . . . . »	4500	0,50	2250	26250	2,50
	Carne di bue e manzo . »	20000	1,20	24000		
3	Vino. . . . . Ett.	220	45,00	9900	11935	4,00
	Aceto . . . . »	55	37,00	2035		
4	Riso . . . . Kil.	23000	0,44	10120	15160	2,00
	Fagioli e legumi secchi »	18000	0,28	5040		
5	Paste di prima qualità . »	3000	0,56	1680	15190	1,50
	Paste di seconda qualità »	32000	0,42	13440		
	Semolino . . . . »	140	0.50	70		
	Farina di gran turco . . »	»	»	»		
6	Patate . . . . »	38000	0,13	4940	10180	2,50
	Cipolle . . . . »	4000	0,15	600		
	Erbaggi . . . . »	38000	0,13	4940		
7	Olio d'oliva p.condimento »	1900	1,35	2565	6350	1,50
	Petrolio raffinato. . . . . »	2700	0,75	2025		
	Olio d'oliva per illuminaz »	1600	1,10	1760		
8	Burro . . . . »	25	3,00	75	6345	1,00
	Salame . . . . »	200	2,70	540		
	Lardo . . . . »	3000	1,60	4800		
	Cacio . . . . »	350	2,10	735		
	Latte di vaccina . . . . . »	70	0,40	28		
	Uova . . . . Doz.	200	0,84	168		
8 bis	Merluzzo . . . . »	520	1,00	520	1060	1,00
	Tonno . . . . »	160	2,80	448		
	Droghe . . . . »	40	2,30	92		
9	Legna di essenza forte Mir.	39000	0,26	10140	10190	1,00
	Ceppi id . . . . »	»	»	»		
	Carbone vegetale . . . . »	100	0,50	50		
	Paglia . . . . »	»	»	»		
	Foglie di grano turco . »	»	»	»		

Si fa quindi noto, che alle ore 12 meridiane del 30 volgente mese scadrà il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al grado di ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

Per le altre notizie, che possano interessare gli aspiranti al detto appalto, si richiamano qui le condizioni contenute nel precedente manifesto del 20 Agosto u. s.

Roma, 13 Settembre 1887.

1242 Il Segretario delegato ai contratti: ROSSI A. LUIGI.

Consiglio Notarile dei Distretti
RIUNITI DI
ROMA, CIVITAVECCHIA, VELLETRI

Il Presidente del Consiglio notarile suddetto, visto l'art. 10 della vigente legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, testo unico;

Visto l'art. 25 del relativo regolamento 23 novembre 1879;

RENDE NOTO

Essere aperto il concorso ai vacanti uffici di notaro nel distretto di Roma con residenza in - Arsoli - Corneto Laziale - Ponzano Romano e Sant'Oreste e nel distretto di Velletri con residenza in Cisterna di Roma e Norma.

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda corredata dei necessari documenti, ivi compreso il certificato del casellario giudiziale, nel termine di quaranta giorni dall'ultima pubblicazione del presente avviso.

Dalla Sede del Consiglio
Addì 7 settembre 1887.

Il Presidente
EGIDIO cav. SERAFINI

Il Segretario
1185 FILIPPO cav. DELFINI.

AMMINISTRAZIONE DEGLI SPEDALI LL. PP. UU. IN BRESCIA

Avviso d'Asta.

Nel giorno 21 Ottobre p. v. alle ore sotto indicate, in una delle sale di questa Amministrazione dinnanzi al Presidente o suo delegato, si addiverrà agli incanti, col metodo di estinzione di candela vergine e colle norme portate dal Regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, per l'appalto dei generi sottoindicati, colle condizioni dei rispettivi Capitolati ostensibili in questa Segreteria.

Coloro i quali vorranno attendere a' detti incanti dovranno effettuare nelle mani di chi presiede l'asta il deposito prescritto in denaro o in titoli del debito pubblico da valutarsi ad un decimo meno dell'ultimo listino di Borsa di Milano.

L'Asta si aprirà sui prezzi segnati dai Capitolati, e la delibera si farà a chi offre il maggiore ribasso, salva la miglioria dei fatali nei termini qui sotto indicati.

Numero	Oggetti d'Asta	Durata delle somministrazioni	Giorno ed ora dell'Asta	Deposito	Scadenza del termine (fatali) per la miglioria del ventesimo.
1	Carni	Dal 1 gennaio a tutto dicembre 1888	21 ottob. 1887 ore 10 ant.	L. 3000	9 novembre 87 ad ore 1 pom.
2	Pane	idem	21 ottob. 1887 ore 11 ant.	» 2000	idem
3	Generi di pizzicagnolo	idem	21 ottob. 1887 ore 1 pom.	» 700	idem

Brescia, 1 settembre 1887.

Il Presidente
Avv. ALBERTI

1211 Il Segretario: V. TAMBURINI.

P. G. N. 66345

S. P. Q. R.

AVVISO D'ASTA

Fornitura di tubi in ghisa.

Occorrendo eseguire la deviazione dell'acquedotto vergine della via San Sebastiano alla fontana di trevi, si fa noto che, alle ore 11 antimeridiane di sabato 1° ottobre p. f. nella sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'onorevole signor Sindaco, od a chi per esso, avrà luogo la gara dell'asta per la fornitura di tubi in ghisa ed altri accessori occorrenti pel lavoro suddetto, per cui è prevista la spesa di lire 155,000.

L'asta sarà tenuta col metodo dell'accensione di candela, a forma del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª) e coll'osservanza delle seguenti norme:

1. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare il certificato di moralità, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dal Sindaco del luogo ove eglino risiedono o la fede dell'eseguito deposito nella Cassa comunale in lire 15,500 a garanzia dei patti contrattuali.

2. Non potranno concorrere all'asta che i proprietari di fonderie nazionali ed esteri o i loro rappresentanti specialmente a ciò delegati.

3. Il deliberatario definitivo dovrà depositare nella Segreteria generale lire 2500 per le spese approssimative, comprese quelle d'asta, le quali saranno ad intero suo carico.

4. Il tempo per la fornitura completa dei tubi e pel trasporto dei medesimi nel serbatoio comunale in via Volturno, è fissato a mesi sei decorrendi dal giorno della firma del contratto, sotto pena di lire 50 per ogni giorno di ritardo.

5. Fino alle ore 11 antimeridiane di mercoledì, 15 ottobre suddetto, potranno essere presentate all'onorevole sindaco, o a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, verrà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

6. Il contratto dovrà essere stipulato entro otto giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza nel caso che il deliberatario non si rendesse all'invito stesso, nonchè della perdita del deposito, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere a nuovi atti d'asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

7. Il deliberatario definitivo è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le condizioni espresse nel capitolato speciale, che è visibile in questa Segreteria generale dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio il 14 settembre 1887.

1225 Il Segretario generale. A. VALLE

Prefettura della Provincia di Terra di Lavoro

Avviso di seguito deliberamento.

Si fa noto a chiunque possa avervi interesse, che gli incanti celebrati quest'oggi per l'appalto dei generi occorrenti alla Casa penale invalidi di Aversa, di cui era oggetto l'avviso d'asta del 20 agosto scorso, sono stati deliberati provvisoriamente per tutti i lotti riportati nello avviso stesso, cioè, il primo lotto col ribasso di lire 1,25 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 65520, e quindi per lire 64701: il secondo lotto col ribasso di lire 1,25 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 91680 e quindi per lire 90534; il terzo lotto col ribasso di lire 1,75 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 19440, e quindi per lire 19099,80: il quarto lotto col ribasso di lire 0,75 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 9230,89 e quindi per lire 9161,57; il quinto lotto col ribasso di lire 1,50 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 9130 e quindi per lire 8993,05: il sesto lotto col ribasso di lire 2,50 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 2820 e quindi per lire 2759,50; il settimo lotto col ribasso di lire 1,50 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 14484 e quindi per lire 14266,74; l'ottavo lotto col ribasso di lira 1,00 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 11925,50 e quindi per lire 11806,25; e finalmente il nono lotto col ribasso di lire 1,25 per cento sul prezzo a base d'asta di lire 24136, e quindi per lire 23834,30.

Il termine utile (fatali) per ulteriori offerte in grado di ventesimo per tutti i suddetti lotti, scadrà alle ore 12 merid. del giorno 3 ottobre p. v. Se nel corso del termine suindicato, sarà presentata offerta di ventesimo, si procederà a novello incanto, altrimenti l'appalto resterà definitivamente aggiudicato.

Per tutta la decorrenza di detto termine, il capitolato, speciale, che serve di base al contratto, è visibile in questa prefettura in tutti i giorni e nelle ore di uffizio.

Caserta, 13 settembre 1887.

1228 Il Segretario Delegato: AMBROGI.

AVVISO

A richiesta della Ditta M. Del Vecchio e Fllo. e per essa del signor Michele Del Vecchio domiciliato in Roma nello studio dell'Avv. Antonio Clementi.

Io sott'usciere addetto al Tribunale Civile e Correzionale di Roma ho citato il signor Ioh. Moresch in Aussig E. a comparire avanti il R. Tribunale Civile di Roma nell'udienza del dodici ottobre p. v. alle ore 11 ant. per sentirsi dichiarare, senza pregiudizio dell'opposizione da farsi alla domanda della Ditta Novi Fumagalli, che il signor Moreschi è tenuto a rilevare la Ditta istante da tutti i danni e spese che per l'acquisto in buona fede fatto dei piatti potrà risentire e conseguentemente condannarsi esso signor Moresch a quanto per avventura fosse tenuta la Ditta istante verso la Ditta Novi Fumagalli per qualsiasi causa di sorte e spese, nonchè alle spese del presente Giudizio emanando sentenza eseguibile provvisoriamente nonostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 14 settembre 1887.

GIUSEPPE MONTEBACCE
1237 *Usciere.*

AVVISO

I commissionari Giordani e Ferroni domiciliati in Roma piazza Colonna n. 170, autorizzati con Decreto in data 15 settembre 1887 dal Tribunale di Commercio di Roma, invitano chiunque avesse rinvenuto una loro cambiale smarrita il 10 corr., accettata dal sig. Salvatori Stendardo Adolfo, a consegnarla nel termine di giorni 40 da oggi nella cancelleria del Tribunale suddetto diffidandone per ogni effetto di legge e a senso dell'art. 330 codice di Commercio il possessore per l'inefficacia del pagamento.

Tenore della cambiale:

« Roma il 10 giugno 1887 B. P. L.
« 2000 ai 10 agosto 1887 pagherò per
« questa mia lettera di cambio all'or-
« dine dei sigg. Giordani e Ferroni la
« somma di L. It. Duemila. A me me-
« desimo in Roma presso la Banca Na-
« zionale Sede di Roma — Adolfo Sten-
« dardo accetta per lire Duemila. »

Della quale cambiale fu elevato il protesto fra gli atti del Notaro sig. Ercole Frosi il dì 11 agosto 1887.

1238 GIORDANI e FERRONI.

AVVISO.

Si deduce a notizia di ciascuno per tutti gli effetti di legge, ed affinchè in niun caso possa allegarsene ignoranza, che il giovane Agostino Jacobini del fu Pietro domiciliato in Roma è stato inabilitato dal giorno in cui entrerà in età maggiore, con sentenza pubblicata in contraddittorio delle parti nel dì 14 settembre 1887 del R. Tribunale Civile e Correzionale di Roma sezione unica del 1° periodo feriale, munita della clausola di esecuzione provvisoria.

Conseguentemente si diffida chiunque a fare con il detto Agostino Jacobini, atti che eccedano l'ordinaria amministrazione senza l'intervento del curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia, sotto pena di nullità

Studio 15 settembre 1887.

Pel sig. avv. Antonio Forari procuratore della sig. Elena Bertini vedova Jacobini in Consorti.

1236 LORENZO FERRUCCI *sostit.*

AVVISO.

Con scrittura privata datata da Roma il 23 andante mese i sig. Ravinetti Felice e Rosenberg Enrico, hanno tra loro costituito una società in nome collettivo con Sede in Roma e provvisoriamente in via Fiumara n. 78 sotto la ragione sociale Felice Ravinetti e Rosenberg Enrico, con effetto retroattivo del 18 maggio 1887, per costruzione di fabbriche nella città di Roma, Terni ed in quelle altre località da determinarsi per comune consentimento, e che qualunque scritto, contratto o vendita che si riferisca all'azienda sociale, non sarà valido e riconosciuto se non porterà la firma della Ditta apposta simultaneamente da ambedue i soci nel modo seguente: Impresa Ravinetti Rosenberg — firme — F. Ravinetti. E. Rosenberg.

Roma, 31 Agosto 1887

Presentato addì 31 agosto 1887, ed inscritto al n. 408 del registro d'ordine, al n. 226 del reg. trascrizioni, al numero 72 del registro società, vol. 2°, elenco n. 227.

Roma, li 1° settembre 1887.

Il canc. del trib. di comm.
1222 M. PETTI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.